



# IUS MISSIONALE

ANNO VIII/2014

Pontificia Università Urbaniana  
**Annuario della**  
**Facoltà di Diritto Canonico**

URBANIANA UNIVERSITY PRESS





## IUS MISSIONALE

Anno VIII/2014

Annuario della Facoltà di Diritto Canonico  
della Pontificia Università Urbaniana

*Comitato Scientifico Internazionale – International Scientific Committee*

Jesus Manuel Arroba Conde (Roma)

Carlos José Errázuriz M. (Roma)

Giuseppe Dalla Torre (Roma)

Brian Ferme (Città del Vaticano)

Velasio De Paolis (Città del Vaticano)

Fabien Lonema Dz'djo (Nairobi)

Victor George D'Souza (Mangalore)

Petér Szabó (Budapest)

Petér Erdő (Budapest)

*Direttore*

Luigi Sabbarese

*Segretario di redazione*

Elias Frank

*Consiglio di redazione*

Jean Yawovi Attila, Andrea D'Auria, Giacomo Incitti, Maurizio Martinelli, Vincenzo Mosca, Claudio Papale

*Hanno collaborato a questo numero*

Jean Yawovi Attila, Andrea D'Auria, Carlos José Errázuriz M., Brian E. Ferme, Elias Frank, Giacomo Incitti, José Omar Larios Valencia, Lorenzo Lorusso, Antoine Mignane Ndiaye, Claudio Papale, Peter Paul Saldanha

© 2014 Urbaniana University Press

00120 Città del Vaticano, via Urbano VIII, 16

tel. +39 06 69889501/688 fax +39 06 69882182

*Per abbonamenti e per contributi dei collaboratori*

iusmissionale@urbaniana.edu redazioneup@urbaniana.edu

---

### Abbonamenti / *Subscription* (postage included)

Italia	€ 18.00
Europa	€ 22.00
Paesi extraeuropei	€ 26.00

### Modalità di pagamento / *Payment*

- Bonifico bancario / Bank transfer  
*Banca:* Prossima SpA, Piazzale Gregorio VII, 10 - 00165 Roma  
IBAN IT90A0335901600100000013290  
Codice BIC (Swift Code): BCITITMX  
Pontificia Università Urbaniana, con specifica della causale
- Assegno bancario / *by cheque*  
Pontificia Università Urbaniana, con specifica della causale
- Direttamente presso l'Economato della PUU

*La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione. Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati nostre nuove proposte (Dlgs.196/2003)*

---

finito di stampare nel mese di novembre 2014

stampa Tipografia Abilgraph srl, Roma - info@abilgraph.com

# I M I N D I C E

Editoriale 5

*Editorial* 11

## STUDI

---

Il diritto missionario nella Chiesa. Questioni problematiche aperte  
(Andrea D'Auria) 17

I seminari nei territori di missione. Luci ed ombre tra prassi e normativa  
(Giacomo Incitti) 53

Catéchistes en territoires de mission: sélection, devoirs et formation  
(can. 785 du CIC/83)  
(Antoine Mignane Ndiaye) 97

Special Faculties of the Congregation for the Evangelisation of Peoples Regarding  
the Discipline of the Mass  
(Elias Frank) 135

Il catecumenato nel can. 587 del CCEO  
(Lorenzo Lorusso) 165

La promessa di matrimonio e le delibere delle Conferenze Episcopali dei territori  
di missione  
(Claudio Papale) 197

La questione dei diritti umani: fondamenti e prospettive  
(José Omar Larios Valencia) 217

## DOCUMENTI

---

Congregazione per il clero  
Lettera circolare *L'identità missionaria del presbitero nella Chiesa quale dimensione  
intrinseca dell'esercizio dei tria munera* 245

The Missionary Identity of the Priest in the Church  
(Peter Paul Saldanha) 271

**TESI** di dottorato in diritto missionario 299

---

---

**ACADEMICA** **305**

---

Presentazione del volume

**Velasio De Paolis, *Note di Teologia del Diritto*,  
Marcianum Press, Venezia 2013**

L'esperienza storica della Chiesa per la comprensione della teologia del diritto  
(Brian E. Ferme) **307**

Linee di fondo per una teologia del diritto  
(Carlos José Errázuriz M.) **317**

---

**RECENSIONI** **325**

---

L'ultima Assemblea sinodale straordinaria circa *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione* (5-19 ottobre 2014) ha suscitato un notevole interesse per il metodo, lo stile e il tema scelto e posto a oggetto di riflessione sinodale.

Senza voler entrare nelle complesse e talvolta anche problematiche questioni esaminate, vorremmo qui soffermarci su alcuni snodi di interesse più genuinamente canonistico-procedurale, tenendo in considerazione soprattutto la realtà dei cosiddetti territori di missione e i risvolti che potrebbero avere gli orientamenti indicati nella *Relatio Synodi*<sup>1</sup>.

La *Relatio*, nei nn. 48-49, accenna a possibili piste per garantire maggiore accessibilità, agilità e celerità nelle procedure per la verifica della validità del matrimonio canonico.

Le proposte indicate dalla *Relatio* si comprendono nel contesto delle cosiddette situazioni matrimoniali irregolari; tuttavia, tali situazioni investono un ambito più direttamente pastorale, di vita cristiana e di partecipazione alla comunità ecclesiale e ai beni della salvezza e, pertanto, come già prudentemente osservato, «non si può pensare di risolvere la problematica pastorale delle persone separate, divorziate o risposate semplicemente facendo ricorso alle cause di nullità [...]. Ciò che è certo è che questo carico di attese ed esigenze non può essere scaricato semplicemente sulla questione della semplificazione delle cause di nullità; vi sono infatti dimensioni dottrinali e pastorali ben più ampie»<sup>2</sup>.

Ciò premesso, vi è da considerare tutta una serie di difficoltà, che emergono proprio dall'attuale prassi nei territori di missione che potrebbe essere notevolmente accentuate se si desse corso alle proposte di snellimento. Ci si potrebbe trovare, ancor più che nel presente, dinanzi a disagi che provocherebbero «giudizi sommari» dalla natura *mere declarativa* dei processi matrimoniali. L'attuale condizione di certi tribunali periferici è già precaria per svariati motivi: mancanza di personale preparato e di esperti, inesistenza di tribunali locali<sup>3</sup>, documentazione istruttoria insufficiente, confusione nell'individua-

1 <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html>.

2 E. ZANETTI, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1*, "Quaderni di diritto ecclesiale" XXVII (2014), 238, 2 241.

3 Difficoltà, peraltro, messe in luce anche dal SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, *Instrumentum Laboris*, Libreria Edi-

zione della natura del processo, “scambio arbitrario” tra procedure giudiziali e amministrative, tra privilegio paolino e figure affini; per le dichiarazioni di nullità, poi, si registrano concordanze del dubbio generiche, o capi di nullità molteplici e in contrasto tra loro.

«Proprio in riferimento alle strutture giudiziarie e all’amministrazione della giustizia si notano le difficoltà maggiori. Se da una parte sia con la menzionata facoltà speciale per la dimissione di sacerdoti in circoscrizioni prive di tribunali, sia con la proroga di competenza per giudicare anche in seconda istanza, sia con la dispensa dai titoli accademici per fungere da giudice, sia con l’ammissione di un giudice unico anche quando sarebbe richiesto un collegio giudicante, si tenta di garantire una sufficiente amministrazione della giustizia, dall’altra permangono carenze imputabili alla mancanza di personale e di strutture adeguate, all’imperizia dei giudici e degli altri ministri del tribunale nelle varie fasi del processo. Talvolta si registrano anche conflitti e timori derivanti dalle particolari situazioni sociali e politiche in cui la Chiesa si trova ad applicare la giustizia; [...]»<sup>4</sup>.

La stessa istruzione *Dignitas connubii* riprende il motivo per cui Paolo VI emanò, con il m.p. *Causas matrimoniales*, «alcune norme volte a far sì che lo stesso processo divenisse più celere: norme che per la maggior parte sono state recepite nel nuovo Codice»<sup>5</sup>. L’istruzione, poi, non nasconde che una delle ragioni cui ricondurre la mancanza di celerità e talvolta di semplicità nell’istruire e decidere le cause matrimoniali è il fatto che «[...] negli ultimi decenni mentre è aumentato il numero delle cause di nullità di matrimonio [...] troppo spesso sono diminuiti i giudici e gli altri addetti ai tribunali tanto da essere pochi e del tutto impari ad assolvere il loro ufficio»<sup>6</sup>.

Già Giovanni Paolo II, nell’allocuzione alla Rota del 1998, riferendosi alla istituzione di una Commissione Interdicasteriale, incaricata di preparare quella

trice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, n. 99: «[...] in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti».

4 I. DIAS, *Accettazione e operatività del diritto canonico nei territori di missione*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 72.

5 PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione La dignità del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 13.

6 *Ivi*.

che poi è divenuta la *Dignitas connubii*, aveva dichiarato: «[...] con altrettanta preoccupazione pastorale, ho presente la necessità che le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura»<sup>7</sup>.

Ma unitamente a ciò, non va dimenticato che celerità e semplicità vanno indissolubilmente coniugate con serietà e certezza nella definizione di matrimoni falliti e sottoposti alla verifica della loro validità<sup>8</sup>.

L'eccessiva durata delle cause matrimoniali e la necessità di uno snellimento procedurale sono argomenti non nuovi in una assise sinodale. Il primo Sinodo dei Vescovi del 1967, nelle discussioni intorno ai principi di riforma del Codice, rimarcò la preoccupazione conciliare che richiedeva una definizione più spedita delle cause matrimoniali e ciò per tutelare *la salus animarum*. Dunque, si può ragionevolmente arguire che i danni più gravi causati dalla eccessiva durata dei processi si ripercuotono sulla salute spirituale dei fedeli. Ciò era chiaro sia ai padri conciliari, sia ai padri sinodali sia ai canonisti più accorti<sup>9</sup>.

Anche se oggi, in una società ampiamente secolarizzata, si può pensare che le persone non adiscano più il Tribunale ecclesiastico per motivi di coscienza, in realtà non mancano casi in cui le parti vogliono vedere regolarizzata la propria situazione matrimoniale, appunto per motivi di coscienza o per motivi di fede, per poter accedere alla comunione, se hanno attentato matrimonio civile o convivono *more uxorio* e non posso accedervi. In tali casi un'esagerata durata dei processi vedrebbe ritardato anche il raggiungimento di quella serenità dell'animo che i fedeli sperimentano, quando si vedono rappacificati con Dio perché la Chiesa ha pronunciato il proprio giudizio su un matrimonio fallito e dichiarato nullo. Ma può anche presentarsi il caso di chi ha deciso di attendere il giudizio ecclesiastico di nullità per poter celebrare le nuove nozze, in quanto non vuole

7 GIOVANNI PAOLO PP. II, Allocuzione *Ho ascoltato con interesse*, 17 gennaio 1998, n. 5, in AAS XC (1998), 784.

8 In tal senso già i primi commenti alla *Dignitas connubii*; ad esempio, G.P. MONTINI, *L'istruzione Dignitas connubii nella gerarchia delle fonti*, "Periodica" XCIV (2005), 426-427; F. DANEELS, *La Instrucción Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial*, "Ius Canonicum" XLVI (2006), 55-56.

9 Si vedano i molteplici interventi al Sinodo dei Vescovi, accomunati dalla richiesta di celerità e snellimento nelle procedure, raccolti da I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, "Periodica" LVIII (1969), 565-569.

attendere matrimonio civile o instaurare una convivenza *more uxorio*; tuttavia, se la dichiarazione di nullità tarda troppo, questo fatto potrebbe suggerire ai fedeli interessati di non attendere oltre e di attendere, intanto, matrimonio civile o di convivere.

Accanto ai danni specificamente spirituali non vanno disattesi anche danni psicologici che si possono accompagnare a quelli spirituali provocati da lunghe attese. L'attesa della decisione liberatrice da un vincolo inesistente, potrebbe provocare ritardi che compromettono scelte matrimoniali e progetti familiari.

Infine, non mancano danni che compromettono la fiducia nella giustizia da parte dei fedeli e di quanti si rivolgono legittimamente ai Tribunali della Chiesa<sup>10</sup>. E si sa, quando il protrarsi delle cause è originato da colpevole ritardo da parte degli operatori dei Tribunali, la giustizia conseguita con eccessivo ritardo non è lontana dal considerarsi una sorta di ingiustizia commessa<sup>11</sup>.

Il problema dei ritardi richiama ad una sollecita premura dei giudizi, nel rispetto delle procedure, nell'applicazione corretta di esse da parte degli operatori e nel rispetto della giustizia, tenendo in mente soprattutto che ogni qualvolta che vi è un ingiustificato ritardo nel fare giustizia si incorre in una sorta di diniego della giustizia stessa. Ma non si possono individuare efficaci rimedi, senza aver prima indagato con accuratezza sui motivi. Quelli dipendenti dagli operatori sembrano precipui<sup>12</sup>: la carenza di organici sufficienti a garantire in tempi ragionevoli la definizione di una causa, carenza dovuta principalmente alla mancanza di giudici dediti a tempo pieno ai Tribunali; la marginalizzazione del ministero giudiziale, subordinato ad altri servizi, forse più remunerati e umanamente e pastoralmente più appaganti.

La prima causa, dunque, in ordine di importanza, che sta ancora a fondamento della carenza di celerità nei processi matrimoniali, è da rinvenire nella ca-

10 In tal senso già PIUS PP. XII, Allocutio *Il vedervi intorno a Noi*, 1 octobris 1942, in G. ERLEBACH (ed.), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 36.

11 PAULUS PP. VI, Allocutio *Vi accogliamo*, 11 ianuarii 1965, *ibid.*, 91

12 Così *probat*i Auctores, quali I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, "Periodica de re morali canonica liturgica" LVIII (1969), 508; J. OCHOA, *Il «De processibus» secondo il nuovo Codice*, in *La nuova legislazione canonica*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 1983, 373; F. D'OSTILIO, *Necessità di favorire una giusta rapidità nelle cause matrimoniali*, "Monitor Ecclesiasti-



renza numerica di organico nei tribunali ecclesiastici, specie nei territori di missione<sup>13</sup>.

Già in occasione della revisione del Codice, i Padri partecipanti al primo Sinodo dei Vescovi avevano richiesto interventi a rimedio dell'eccessiva durata dei processi matrimoniali. È sufficiente qui riferirsi alla relazione del Sabbatani, allora Presidente del *Coetus studiorum* "De processibus"<sup>14</sup>.

E durante il Sinodo dei Vescovi del 1980, il Card. Felici, allora Prefetto della Segnatura, in risposta a un Padre sinodale che lamentava la struttura eccessivamente macchinosa dei Tribunali ecclesiastici, precisava che le dilazioni sono da attribuire non tanto alle procedure quanto all'ignoranza del diritto e della giurisprudenza da parte degli operatori dei Tribunali<sup>15</sup>.

La costante preoccupazione della Chiesa per favorire una giusta rapidità dei processi è giunta fino alla codificazione del 1983. La *Dignitas connubii* ha contribuito, accogliendo suggestive innovazioni dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza, non solo a una più organica presentazione della sistematica codiciale che concerne i processi matrimoniali, ma ha pure introdotto proposte innovative quanto allo snellimento della procedura. Gli Autori più attenti lo hanno già notato<sup>16</sup>.

cus" CXIV (1989), 206-207.

- 13 È noto che, ad esempio, in riferimento alla obbligatorietà della costituzione di tribunali collegiali, nei territori soggetti alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, questo Dicastero concesse agli Ordinari del luogo la facoltà «reducendi, ob penuriam officialium, numerum ministrorum Tribunalis primae instantiae, ita ut Tribunal constituatur tribus administris, scilicet iudice unico, defensore vinculi et notario»: S. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, *Formula facultatum decennialium Ordinariis locorum territorii missionum tributarum*, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI (edd.), *Documenta recentiora circa rem matrimoniale et processuale*, Vol. I, Pontificia Universitas Gregoriana, Romae 1977, 429. Le medesime facoltà furono prorogate fino alla promulgazione del vigente CIC/83, in base al quale era prevista la loro revisione e aggiornamento, come risulta da S. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, *Notificatio Eccellenza Reverendissima, Facultates decennales pro annis 1971-1980 concessae prorogantur usque ad promulgationem novi Codicis*, 1 dicembre 1980, "Bibliographia Missionaria" XLIV (1980), 343.
- 14 "Communicationes" II (1970), 183: «Recognitio iuris processualis, ut optatis omnium respondeat, hoc prestare debet, quod nempe iustitia tuto et celeriter administretur, quod unusquisque de populo Dei fidei possit tuitioni suorum iurium per procedurale systema citatum et perspicuum [...]. Hoc opus, hic labor huius Coetus: iustam invenire aequilibratam inter decentralizationem (quam vocant) et unitariam iustitiae organizationem; inter agilem, brevem processus typum et securam publici privatiq[ue] boni tuitionem».
- 15 "Communicationes" XII (1980), 219.
- 16 Per un approfondimento delle cause e dei ritardi procedurali, mi permetto di rinviare a L. SABBARESE, *Semplicità e celerità nel processo matrimoniale canonico*, in P.A. BONNET– C. GULLO (edd.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte prima: i principi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, 270-283.

E, comunque, anche in applicazione di procedure celeri e semplici, le cause matrimoniali reclamano il rispetto della verità<sup>17</sup> delle situazioni giuridiche su cui si chiede il ministero del Tribunale.

La possibilità di ottenere in tempi ragionevoli una dichiarazione di nullità è una questione di giusta celerità. Valgano in proposito le osservazioni del Daneels: «Non è un compito facile coniugare la dovuta serietà con la dovuta celerità nelle cause per le dichiarazioni di nullità del matrimonio. Non sono pochi i tribunali ecclesiastici nel mondo dove la durata delle cause è davvero eccessiva, ma non di rado c'è anche l'impressione che ci sia preoccupazione soltanto per la celerità e non per la serietà delle cause di nullità matrimoniale»<sup>18</sup>.

Esaminando le sentenze emanate in primo grado, con relativo decreto di ratifica, di qualche Tribunale si ha netta l'impressione che il processo giudiziale contenzioso sia già, di fatto, un processo "amministrativo", tanto è sbrigativa l'istruttoria, la sentenza con le motivazioni e le osservazioni a difesa del vincolo.

È stato osservato che «la risposta al problema sulla via più idonea (giudiziaria o amministrativa) per accertare la validità del vincolo matrimoniale si deve ricondurre all'efficace raggiungimento della certezza morale e, subordinatamente, a criteri di economia procedurale»<sup>19</sup>.

In relazione alla equiparazione che vorrebbe vedere in un unico grado di giudizio il raggiungimento di una procedura più semplice, più celere<sup>20</sup>, è utile tener presente che «non è il doppio grado di giudizio che procura un dispendio di tempo, ma assai spesso il modo in cui il giudizio è condotto»<sup>21</sup>.

Ma al di là e prima di ogni sistema giuridico la forza e l'efficacia di un sistema si misurano sulla capacità di chi conduce la macchina processuale: il giudice.

Luigi Sabbarese

17 Si fa la verità non solo dichiarando nullo un matrimonio canonico, ma anche dichiarando che non consta della nullità accusata.

18 F. DANEELS, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, "Quaderni di diritto ecclesiale" XIV (2001), 1, 87.

19 L. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in J. CANOSA (ed.), *I principi per la revisione del Codice di diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 534.

20 Ad esempio P. MONETA, *Che futuro per la doppia sentenza conforme?*, in AA.Vv., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 191-192.

21 P. BIANCHI, *Quale futuro per la doppia sentenza conforme?*, *ibid.*, 174-175.

*The recent extraordinary Synod on “The Pastoral Challenges to the Family in the Context of Evangelisation” (5-19 October 2014) has given rise to a notable interest for its method, style, the theme chosen and tabled for synodal reflection.*

*Without entering into complex and at times even problematic topics examined, we wish to highlight some points of interest that are simply canonical-procedural, keeping in mind, above all, the situations in the so-called mission territories and the possible implications of the guidance given in the Relatio synodi<sup>1</sup>.*

*The Relatio, nn. 48-49, underline possible ways of guaranteeing greater accessibility, agility and rapidity in the procedures concerning the validity of canonical marriage.*

*The suggestions mentioned in the Relatio reflect on the context of the so-called irregular marriage situations. Although such situations fall on the direct pastoral ambit, Christian life, participation in the ecclesial community and the means of eternal salvation, as it was already observed, «one cannot think of resolving pastoral problems of those separated, divorced or remarried by simply making recourse to marriage nullity case [...]. It is clear that the stress of waiting and the requirements of the procedure cannot be loaded on the point of simplifying the nullity procedure; there are greater doctrinal and pastoral dimensions»<sup>2</sup>.*

*Having said that, we need to keep in mind a number of difficulties that arise from the actual practice in the mission territories, which may remarkably accelerate if the suggestions for speeding up are put into practice. We will find, even more than now, “summary trials” of the nature mere declarativa of marriage cases. The present situation of some peripheral tribunals is already precarious for various reasons: lack of qualified personnel, lack of local tribunals<sup>3</sup>, inadequate preliminary investigation, confusion in individuating the nature of process, “arbitrary transfer” from judicial process to administrative, between Pauline privilege and those similar; for the declaration of nullity, it has been seen the concordance of generic doubt, or multiple grounds of nullity that contrast among themselves.*

1 <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html>.

2 E. ZANETTI, *Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?* 1, “Quaderni di diritto ecclesiale” XXVII (2014), 238, 2 241.

3 The difficulty, moreover, was also highlighted during the Synod: SINODO DEI VESCOVI III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, Instrumentum Laboris*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, n. 99: «[...] from Latin America, Africa and Asia there are requests to increase the number of tribunals – lacking in many regions – and to give greater authority to local instances by better forming the priests».

«It is, in fact, in the judicial structure and in the administration of justice one sees greater difficulties. If, on one hand, the special faculty for the dismissal of priests in places where there are no tribunals, both with the extension of competence to judge even in second instance and with exemption of academic titles to act as judge, moreover, admission of sole judge even when a college of judges is demanded, one tries to guarantee a sufficient administration of justice. On the other hand, there are shortcomings due to the lack of personnel, inadequate structures, inexperience of judges and other tribunal ministers in various stages of process. At times there are also conflicts and fear due to the particular social and political situations in which the Church has to exercise justice; [...]»<sup>4</sup>.

In fact, the Instruction *Dignitas connubii* recalls the reason why Paul VI issued, with the m.p. *Causas matrimoniales*, «some norms that ensured the process itself became more quick: norms most of which were received in the new Code»<sup>5</sup>. The Instruction then makes clear one of the reasons for the slow pace and at times lack of simplicity in the instruction and decision making in marriage cases and the fact that «[...] in the last decades while the cases of marriage nullity have increased [...] most often, the number of judges and other tribunal personnel are so few and are absolutely insufficient to discharge their office»<sup>6</sup>.

In his allocutio to the Rota, in 1998, John Paul II, referring to the institution of an Inter-dicasterial Commission formed to prepare that which eventually became the *Dignitas connubii*, had already said: «[...] with great pastoral concern, I am aware of the need that marriage cases are concluded with seriousness and speed required by their very nature»<sup>7</sup>.

But together with it, one should not forget that rapidity and simplicity indissolubly go together with seriousness and trustworthiness of the sentence of failed marriages that seek the verification of their validity<sup>8</sup>.

4 I. DIAS, *Accettazione e operatività del diritto canonico nei territori di missione*, in PONTIFICAL COUNCIL FOR LEGISLATIVE TEXTS, *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 72.

5 PONTIFICAL COUNCIL FOR LEGISLATIVE TEXTS, *Instruction La dignità del matrimonio*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 13.

6 *Ivi*.

7 JOHN PAUL PP. II, Allocution *Ho ascoltato con interesse*, 17 January 1998, n. 5, in AAS XC (1998), 784.

8 In this regard already the first comments on *Dignitas connubii*; for example, G.P. MONTINI, *L'istruzione Dignitas connubii nella gerarchia delle fonti*, "Periodica" XCIV (2005), 426-427; F. DANEELS, *La Instrucción Dignitas connubii sobre los procesos de nulidad matrimonial*, "Ius Canonicum" XLVI (2006), 55-56.

*Excessive duration of marriage cases and the need to speed up the procedure are not new arguments in a Synodal sitting. The first Synod of Bishops, in 1967, discussing on the principles of reforming the Code, remarked the concern of the Council which asked for a quicker solution of marriage cases in order to safeguard the salus animarum. Therefore, one reasonably argues that the damage caused by the excessive duration of a process affects the spiritual health of the faithful. This was clear to Conciliar fathers, Synodal fathers, as well as most cautious canonists<sup>9</sup>.*

*Although, today, in a secularised society, one may think that people don't approach ecclesiastical tribunal for reason of conscience, there are cases where the parties do want to regularise their matrimonial situation, exactly for reason of conscience or for reason of faith, in order to receive Communion; in case of an attempted civil marriage or cohabitation more uxorio they cannot receive it. In such cases an undue prolonging of process sees delay in attaining that serenity which the faithful experience when reconciled with God, because the Church has pronounced on the failed marriage and declared null. It may also be the case of those who await Church judgement on nullity in order to celebrate a new marriage, since they do not want to attempt a civil marriage or to cohabit more uxorio; nevertheless, if the declaration of nullity delays too long, this may in itself suggest the interested faithful not to wait too long but attempt a civil marriage or to cohabit.*

*Together with specifically spiritual damages, one should not forget also the psychological ones that go along with the spiritual, caused by long waiting. Attending a liberating decision of a non-existent bond, delay caused may jeopardise marriage and family plans.*

*Finally, there are also damages that risk the faith in the justice on the part of the faithful and all those rightly approach Church tribunals<sup>10</sup>. It is clear that when the prolonging of cases is due to the culpable delay on the part of tribunal functionaries justice attained with excessive delay cannot but be considered a sort of injustice done<sup>11</sup>.*

*The problem of delays urges attention in judicial process regarding procedure, its correct application from the part of the officials and with respect to justice, keeping in mind, above all,*

9 One sees numerous interventions during the Synod of Bishops, which find common ground on the request for speed and shortening of the duration of process, put together by: I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, "Periodica" LVIII (1969), 565-569.

10 In this sense, already Pius PP. XII, Allocution *Il vedervi intorno a Noi*, 1 October 1942, in G. ERLEBACH (ed.), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, 36.

11 PAUL PP. VI, Allocution *Vi accogliamo*, 11 January 1965, in *ibid.*, 91.

that every time there is undue delay in doing justice, in some way, justice itself is denied. However, it is not possible to single out remedies, without first having investigated with care the reasons for the same: the ones depending on the officials seem to be foremost<sup>12</sup>: the lack of sufficient organisation to guarantee settlement of a case in reasonable time; lack of judges dedicated full-time to the tribunal work; the side-lining of judicial ministry, subordinated to other services, perhaps better remunerated and humanly and pastorally more satisfying.

The first cause, then, in the order of importance, the main reason for the slow space of marriage processes, is to address the lack of numbers in the organisation of ecclesiastical tribunals, in particular in mission territories<sup>13</sup>.

Already, at the time of the revision of the Code, the participating fathers of the first Synod of Bishops had requested a remedy for the excessive duration of matrimonial cases. It is sufficient to refer to the relatio of Sabattani, who, at that time was the president of the Coetus studiorum "De processibus"<sup>14</sup>.

During the 1980 Synod of Bishops, Card. Felici, at that time Prefect of the Segnatura, in reply to a Synodal father, who lamented the excessive complexity of ecclesiastical tribunals, explained that delay is to be attributed not so much to the procedure but to the ignorance of law and of the jurisprudence on the part of tribunal officials<sup>15</sup>.

12 So the *probati Auctores*, among whom: I. GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, "Periodica" LVIII (1969), 508; J. OCHOA, *Il «De processibus» secondo il nuovo Codice*, in *La nuova legislazione canonica*, Urbaniana University Press, Roma 1983, 373; F. D'OSTILIO, *Necessità di favorire una giusta rapidità nelle cause matrimoniali*, "Monitor Ecclesiasticus" CXIV (1989), 206-207.

13 It is known that, for example, in reference to obligatory constitution of collegial tribunals, in territories subject to the Congregation for the Evangelisation of Peoples, this Decastery gave faculty to Ordinaries of the place «reducendi, ob penuriam officialium, numerum ministrorum Tribunalis primae instantiae, ita ut Tribunal constituatur tribus administris, scilicet iudice unico, defensore vinculi et notario»: S. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, *Formula facultatum decennialium Ordinariis locorum territoriis missionum tributarum*, in I. GORDON – Z. GROCHOLEWSKI (edd.), *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, Vol. I, Romae 1977, 429. The same faculties were extended until the promulgation of 1983 Code, according to which their revision and updating was foreseen: S. CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, *Notificatio Eccellenza Reverendissima, Facultates decennales pro annis 1971-1980 concessae prorogantur usque ad promulgationem novi Codicis*, 1 December 1980, "Bibliographia Missionaria" XLIV (1980), 343.

14 "Communicationes" II (1970), 183: «Recognitio iuris processualis, ut optatis omnium respondeat, hoc prestare debet, quod nempe iustitia tuto et celeriter administretur, quod unusquisque de populo Dei fidere possit tuitioni suorum iurium per procedurale systema citatum et perspicuum [...]. Hoc opus, hic labor huius Coetus: iustam invenire aequilibratam inter decentralizationem (quam vocant) et unitariam iustitiae organizationem; inter agilem, brevem processus typum et securam publici privatique boni tuitionem».

15 "Communicationes" XII (1980), 219.

The constant concern of the Church to favour a just rapidity to the process reached up to the codification of 1983 Code. The *Dignitas connubii*, welcoming striking innovations proposed by the most authoritative doctrine and jurisprudence, has contributed not by just an orderly presentation of Codicial system that concerns the matrimonial processes but also by proposing changes as far as speeding up of process is concerned. Those authors who are very attentive have already observed it<sup>16</sup>.

In any case, in the application of quick and simple procedure, the marriage cases demand respect for the truth<sup>17</sup> of the juridical situations on which the ministry of the tribunal depends.

The possibility of having the declaration of nullity within a reasonable time is a question of just speed. It is worth noting the observations of Daneels: «It is not an easy job to combine due seriousness and due speed in cases of declaration of marriage nullity. There are a number of ecclesiastical tribunals where the duration of cases is really excessive but often the impression is that the concern is only regarding the speed but not the seriousness of the marriage nullity cases»<sup>18</sup>.

Examining the sentences given at the first grade, with the respective decree of ratification, of some tribunal, one has the impression that the contentious judicial process, in fact, is an “administrative” process: such is the haste in the instruction, the sentence with motivations and observations of defender of the bond.

It has been observed that «the answer to the problem, on the most suitable way (judicial or administrative) to ascertain the validity of a marriage bond, is that it must lead to an efficient way of arriving at moral certainty and subordinately, to criteria of procedural economy»<sup>19</sup>.

16 For more details on the causes and procedural delay, I wish to refer: L. SABBARESE, *Semplicità e celerità nel processo matrimoniale canonico*, in P. A. BONNET – C. GULLO (edd.), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte prima: i principi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, 270-283.

17 Truth is upheld not only by declaring a marriage null but also by declaring that the accused invalidity is not verified.

18 F. DANEELS, *Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, “Quaderni di diritto ecclesiale” XIV (2001), 87.

19 L. LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in J. CANOSA (ed.), *I principi per la revisione del Codice di diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 534.

*In relation to reducing judgement to just one grade with a simpler and quicker procedure<sup>20</sup>, it is worth keeping in mind that «it is not the double grade of judgement that wastes time but, very often, the way in which the process is conducted»<sup>21</sup>.*

*So, above all, the strength and efficacy of every juridical system is measured on the capacity of the one who conducts the process: the judge.*

Luigi Sabbarese

20 For example: P. MONETA, *Che futuro per la doppia sentenza conforme?*, in AA.VV., *La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 191-192.

21 P. BIANCHI, *Quale futuro per la doppia sentenza conforme?*, in *ibid.*, 174-175.